

ste forme di progrediente indebitamento volto a compiere spese che non hanno alcun carattere economicamente riproduttivo.

Ciò significa dare alla teoria della trasformazione dei capitali una interpretazione davvero molto strana, una estensione tale da rinnegarne ogni razionale fondamento!

Ed elevandomi, per un istante, a più alte considerazioni, io mi preoccupo meno del continuo aumento di oneri che va di anno in anno ripercotendosi, in proporzioni crescenti, sul bilancio dello Stato. Più gravi sono gli effetti economici sul bilancio della Nazione, per l'assorbimento e il conseguente incartamento del capitale.

Capitale meno abbondante e più caro significa mortificazione dell'attività industriale; capitale meno abbondante e più caro significa meno largo salario.

E concludo, tornando alla ragione dei miei emendamenti. Dice l'articolo 32 della legge di contabilità: « il conto dei residui del bilancio sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente i residui possa essere imputata sul fondo della competenza o viceversa ».

E qui, onorevoli colleghi, qui si tratta perfino di consentire storni dall'una all'altra delle categorie del bilancio, che hanno così diverse strutture, così diverse finalità! Io auguro che la Camera voglia anche in questa occasione dimostrare la sua ripugnanza ad espedienti che, facendo apparire momentaneamente migliore la situazione finanziaria, preparano aggravii nuovi, oscurando i documenti contabili e creando effimere illusioni sulla potenzialità del bilancio! (*Vive approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Spetta ora di parlare all'onorevole Micheli.

**MICHELI.** Debbo pronunciare poche parole sopra questo disegno di legge per rilevare una lacuna assai grave che era stata commessa nella compilazione di esso, e che venne in parte riparata colle proposte di aggiunta presentate recentemente dai ministri proponenti e accolte dalla Giunta del bilancio.

Se gravi furono i nubifragi e le alluvioni successe nello scorso anno in Valle d'Aosta e nella provincia di Forlì, non minore certo fu la bufera che nell'ottobre investì con gravissimi danni la montagna Parmense, e devastò, colle inondazioni causate da quella repentina piena d'acque, le pianure sottostanti.

Fortunatamente l'imperversare del ci-

clone non fu di grande durata e si restrinse al territorio di alcuni comuni. Comunque l'importanza del disastro venne subito annunciata e valutata dalle autorità per modo che sino dai primi giorni il ministro dell'interno soccorse generosamente i bisognosi colpiti con una cospicua elargizione.

Ma i danni più gravi dopo i privati toccarono ai cinque o sei comuni colpiti: Corniglio, Fornovo-Taro, Langhirano, Monchio, Palanzano, Tizzano Val Parma ed alla provincia. Questi enti videro devastate le loro strade più importanti, crollati i ponti, asportate le ponticelle e così interrotto con grave danno del traffico locale il transito.

Sopra tutti il comune di Corniglio, che da parecchi anni è stato colpito da ogni sorta di disastri, in una sola notte si vide asportare dalle piene enormi della Parma e del Bratica circa una ventina fra ponti e ponticelle, rimanendo così completamente isolato dal capoluogo della provincia e dai comuni vicini, ma anche dalle numerose frazioni.

Di fronte al bisogno urgentissimo di rimettere al più presto le cose in pristino, dietro lodevole premura dell'autorità prefettizia, vennero dai comuni fatte compilare le perizie d'urgenza allo scopo di ottenere da parte dello Stato le anticipazioni di cui nella legge del 21 marzo 1907.

Ma dal Ministero competente venne la risposta che gli stanziamenti erano esauriti e che non era possibile far fronte alle richieste se non con appositi provvedimenti legislativi.

Quando la risposta venne era già stato presentato alla Camera il presente disegno di legge, ed allora gli interessati non mancarono di far osservare come negli articoli di esso si doveva trovar modo di provvedere anche ai bisogni accennati estendendo alla provincia di Parma le disposizioni proposte per quelle di Salerno, Napoli, Torino e Forlì.

Come risulta da quanto l'onorevole relatore espone a pagina 6 la richiesta non potè accogliersi per tutto ciò e quanto si riferisce agli aiuti diretti: essa venne accettata invece negli articoli 3 e 4 nei quali il disegno di legge stabilisce la elevazione dei sussidi sino al 50 per cento per le Provincie e fino al 75 per cento per i Comuni e Consorzi per le spese relative alle riparazioni di opere stradali ed idrauliche, stabilendo pure la modalità perchè gli enti predetti possano procurarsi i mezzi per far fronte al contributo che rimane a loro carico.